



## IL MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLE NOTIFICHE ESEGUITE DAGLI AVVOCATI. LE EVOLUZIONI NORMATIVE ED IL SISTEMA DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

CARLO MANCUSO

SOMMARIO: 1. La l. 21 gennaio 1994, n.53. Il nuovo ruolo del difensore nel sistema notificatorio – 2. L’ambito applicativo – 3. Il perfezionamento della notifica effettuata a mani del difensore della controparte (cd. notifica diretta) – 4. Il perfezionamento della notifica eseguita per il tramite del servizio postale – 5. La notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata. Evoluzione normative – 5.1. Lo svolgimento del procedimento di notificazione – 6. Il momento perfezionativo della notifica a mezzo pec.

1. La l. 21 gennaio 1994, n.53<sup>1</sup> ha conferito agli avvocati, previamente autorizzati dal Consiglio dell’ordine di appartenenza, il potere di eseguire direttamente e, dunque, senza il tramite dell’ufficiale giudiziario la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa<sup>2</sup> e stragiudiziale<sup>3</sup>.

La figura del difensore della parte è stata convertita in un vero e proprio organo del procedimento notificatorio, titolare sia del potere d’impulso (o di istanza) sia della

---

<sup>1</sup> Sulle notificazione di atti da parte degli avvocati, in generale, cfr. PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, in *Quaderni del C.S.M. nr. 92, 1997 o in Studi in onore di Mandrioli*, I, 1995, 1975 ss.; BALENA, *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi, e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*, in *Le nuove leggi civili*, 1994, 732 ss.; BRUNELLI, *Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, 652 ss.; DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali (l. 21 gennaio 1994, n.53)*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 425 ss.; MAIENZA, *L’illusione della Legge sulle notifiche a cura degli avvocati*, in *Corr. giuridico*, 1994, 276 ss;

<sup>2</sup> Ne restano, dunque, esclusi sia gli atti penali (la cui notificazione è regolata dagli artt. 152 e 153 c.p.p. ) sia gli altri atti per i quali leggi speciali prevedono forme dirette di notificazione. Tra questi ultimi si ricordano gli atti in materia tributaria, per i quali le notificazioni possono farsi, anche direttamente, a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, ovvero all’ufficio del ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta della copia.

<sup>3</sup> L’inclusione degli atti stragiudiziali nell’ambito applicativo della legge si deve soprattutto alle critiche mosse da parte della dottrina per la loro mancata inclusione tra gli atti per i quali è possibile eseguire la notifica a mezzo posta, ai sensi della legge n. 890 del 1982. Sul punto cfr. BIAVATI, *Commento alla legge 20 novembre 1982 n.890*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1983, 1036)



funzione di intermediazione, oltre che, nella notificazione diretta, dei compiti relativi alla materiale consegna dell'atto al destinatario<sup>4</sup>.

Al difensore, oltre al potere di provvedere alla effettiva "trasmissione" dell'atto al destinatario e di certificazione dell'avvenuta ricezione, sono stati conseguentemente attribuiti anche una serie di oneri, generalmente in capo all'ufficiale giudiziario, proprio in virtù della sua centralità nel procedimento notificatorio. Il riferimento è all'onere per il difensore notificante - nell'ipotesi di notifica di atti d'impugnazione e dell'atto d'opposizione a decreto ingiuntivo - di sostituirsi all'ufficiale giudiziario nel dare avviso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto, mediante deposito di copia dell'atto notificato<sup>5</sup>; o ancora, nei casi di notificazione dell'intimazione di sfratto e qualora l'atto non sia stato ricevuto personalmente dal destinatario, alla necessità per il difensore di provvedere all'inoltro, con lettera raccomandata, della comunicazione di cui all'art. 660, ultimo comma, c.p.c.

Il legislatore ha, in sostanza, derogato espressamente al principio che vede come necessaria nell'ambito di ogni procedimento di notificazione l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario; e ciò proprio partendo dal concetto che tale intermediazione, in alcune ipotesi ed in una lettura costituzionalmente orientata delle norme che regolano il processo civile, diventa addirittura un ostacolo alla semplificazione dell'attività di notificazione.

Invero, l'esigenza di una partecipazione "attiva" dell'avvocato al procedimento di notificazione era stata già da tempo avvertita dalla classe forense che, a più riprese, ne aveva richiesto una modificazione in tal senso. Il meccanismo legislativo è nato, però, più che come un vero e proprio sistema alternativo a quello tradizionale dell'ufficiale giudiziario, come forma di rimedio all'esperante disfunzione del servizio notifiche, soprattutto nei grandi uffici giudiziari e pur sempre con la cautela di non turbare gli interessi della categoria degli ufficiali giudiziari<sup>6</sup>.

Ne è venuto fuori un deludente sistema che, lungi dal soddisfare le ben più ampie vedute del foro, si atteggia ad eccezionale rimedio quando la disfunzione del servizio pubblico è di insormontabile ostacolo alla tradizionale notificazione, mentre

---

<sup>4</sup> Cass. 19 febbraio 2000, n. 1938, in *Gius*, 2000, 10, 1165; in tal senso anche Cass. 25 giugno 2003, n. 10077.

<sup>5</sup> Cass. 25 febbraio 2011 n. 4704 ha specificato che l'omissione di tali formalità non comporta nullità della notifica.

<sup>6</sup> Nel 1975 il sindacato degli avvocati e procuratori di Milano e Lombardia aveva anche elaborato una proposta che prevedeva, attraverso la modifica dell'art. 137 c.p.c., l'attribuzione al difensore di una generale legittimazione alla notificazione di tutti gli atti formati nell'esercizio del suo ministero; cfr. TARZIA, *Una proposta per la notificazione degli atti giudiziari*, in *Giur. it.*, 1975, IV, 106



lascia ancora preferire quest'ultima quando, soprattutto nei medi e piccoli centri, è possibile utilizzarla con efficienza e speditezza<sup>7</sup>.

La recente introduzione della possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata, in alternativa alla notifica a mani del difensore della controparte o a mezzo del servizio postale, potrebbe oggi dare nuova linfa vitale all'intero sistema, purché, vengano chiarite, ed immediatamente risolte, numerose problematiche legate proprio alla necessità di coordinare i principi regolatori del nostro processo con le novità tecnologiche che, oramai, imperversano.

2. I poteri notificatori di cui alla legge n. 53 del 1994 sono concessi unicamente agli avvocati iscritti all'Albo, previamente autorizzati dal Consiglio dell'ordine e muniti di apposito registro cronologico per la quotidiana annotazione delle notificazioni effettuate. Ne deriva l'impossibilità di utilizzare tale modalità di notifica non solo per le parti personalmente, nelle ipotesi in cui l'ordinamento consente la loro difesa personale in giudizio, ma anche per i praticanti abilitati all'esercizio della professione forense (cd. patrocinatori legali)<sup>8</sup>.

La riforma processuale del 2009 ha esteso anche agli avvocati dello Stato la possibilità di avvalersi delle regole di notificazione semplificate previste dalla legge n.53 del 1994, purché siano dotati di un apposito registro cronologico, conforme alla normativa anche regolamentare vigente, e "purché gli adempimenti previsti per l'applicazione della legge siano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza alcun onere a carico della finanza pubblica"<sup>9</sup>.

Il Consiglio dell'ordine di appartenenza deve autorizzare l'avvocato all'esercizio dell'attività notificatoria<sup>10</sup>. L'autorizzazione è personale (nel senso che non può essere

---

<sup>7</sup> Servirsi di questo nuovo sistema costituisce, insomma una mera facoltà del difensore, il cui mancato esercizio non potrebbe essere per lui in nessun caso, fonte di responsabilità; così BALENA, *Commento alla legge 21 gennaio 1994, n.53*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1994, 720

<sup>8</sup> BALENA *Commento alla legge cit.*, 723 ritiene, in proposito, che la facoltà di notificazione è concessa al solo difensore che, indipendentemente dalla qualifica professionale, operi in veste di procuratore, con esclusione quindi del difensore che si limiti all'assistenza della parte stessa, nonché del mero domiciliatario.

<sup>9</sup> Così l'art. 55 l. 9 giugno 2009, n.69. In tal fattispecie, ovviamente, non è richiesta l'autorizzazione del consiglio dell'ordine, non essendo gli avvocati dello stato soggetti ai poteri di vigilanza, autorizzazione e controllo di detto organo, né la procura alle liti, in quanto gli avvocati dello stato, ai sensi dell'art. 1 r.d. 20 ottobre 1933, n.1611 non necessitano di mandato.

<sup>10</sup> In caso di trasferimento, sembra necessario che l'avvocato debba richiedere al nuovo ordine di appartenenza la facoltà di notificare, atteso che la legge parla di preventiva autorizzazione dell'ordine nel cui albo il professionista è iscritto; sarà comunque opportuno provvedere nella prassi alla formale comunicazione da un ordine all'altro dell'autorizzazione concessa, perché, se così non fosse, sarebbe vanificato il potere dovere di controllo.



rilasciata, indistintamente, in favore di un'associazione professionale o di una società di professionisti) ed è concessa, una volta per tutte, per qualsiasi delle tre modalità di notifica previste dalla legge, a condizione che il professionista non abbia procedimenti disciplinari pendenti e che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione)<sup>11</sup>.

Ottenuta l'autorizzazione, l'avvocato deve obbligatoriamente munirsi di un apposito registro cronologico, il cui modello è stabilito dal Ministero di Giustizia, di concerto col Consiglio Nazionale Forense<sup>12</sup>.

Il registro è numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell'ordine o da un consigliere delegato all'uopo. La regolare tenuta dello stesso prevede che ogni notificazione eseguita sia annotata dal notificante giornalmente insieme alle eventuali autorizzazioni previste per la consegna diretta a mani proprie o a mezzo persona addetta allo studio o al servizio del destinatario, ovvero indiretta a mezzo del servizio postale. A differenza dell'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale, l'avvocato non incontra alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria e, pertanto, nessuna questione di competenza può configurarsi nei suoi confronti<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Il Consiglio dell'ordine può revocare tempestivamente, con procedimento camerale, l'autorizzazione non solo quando sono irrogate dette sanzioni ma anche in via cautelare, qualora ritenga inopportuna la prosecuzione delle facoltà previste dalla legge.

L'autorizzazione, in caso d'apertura di procedimento disciplinare, non è automaticamente revocata ma il Consiglio dell'ordine ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene "motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio della facoltà". Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per motivate ragioni d'inopportunità sono emessi dal Consiglio dell'ordine in camera di consiglio e previa audizione dell'avvocato interessato. Contro questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il Consiglio nazionale forense. entro 10 giorni.

<sup>12</sup> L'art. 8, dopo averne sancito l'obbligatorietà, fissa tre regole fondamentali relative al registro: a) la prima riguarda la forma del registro, per la quale si rinvia al modello stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (D.M. 27 maggio 1994, in G.U. 7 giugno 1994, n. 131), ma con l'avvertenza che il registro può essere costituito da moduli continui vidimati "uso computer"; b) la seconda riguarda la validità del registro, che è subordinata alla coincidenza di due condizioni: la numerazione e vidimazione effettuata, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del consiglio dell'ordine o da un consigliere all'uopo delegato, nonché la previa concessione all'avvocato o al procuratore dell'autorizzazione dal Consiglio dell'ordine, nel cui albo è iscritto; c) la terza riguarda il contenuto del registro, che è essenzialmente l'annotazione giornaliera, a cura del professionista notificante, di ogni notificazione eseguita. Ai fini del compimento di tali annotazioni, l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

<sup>13</sup> Così in giurisprudenza, tra le altre, Cass. 19 febbraio 2000, n.1938, in *Gius*, 2000, 10, 1165



Una volta in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'avvocato ha la possibilità di eseguire la notifica di atti giudiziari e stragiudiziali a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.990 o, in particolari casi, a mezzo di consegna diretta della copia conforme all'originale al destinatario.

Di recente il sistema originario è stato significativamente innovato, con la previsione generalizzata per l'avvocato di provvedere alla notificazione di un atto anche attraverso la posta elettronica certificata, come alternativa sia alla generale facoltà di notificazione postale sia a quella, più specifica, di notificazione mediante consegna diretta.

Nel prosieguo del presente lavoro si ritiene opportuno approfondire la tematica dell'individuazione del momento perfezionativo della notifica effettuata direttamente dall'avvocato in ognuna delle singole modalità appena indicate, concedendo una particolare attenzione alla notifica a mezzo posta elettronica certificata, essendo quest'ultima, oltre che la più recente, quella che allo stato più delle altre fornisce spunti di riflessione.

3. L'art. 4 della l. n. 53 del 1994 prevede che l'avvocato può occuparsi direttamente del procedimento di notifica dell'atto ad altro avvocato, provvedendo personalmente<sup>14</sup> alla sua consegna esclusivamente *“nelle mani proprie del destinatario”* ovvero, in subordine, *“nel domicilio risultante dal consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario”*<sup>15</sup>.

La possibilità di utilizzare la notificazione c.d. diretta è limitata alle sole ipotesi in cui il giudizio sia già instaurato e le notificazioni debbano essere effettuate nel circondario del Tribunale ove i due avvocati o procuratori siano iscritti<sup>16</sup> ovvero,

---

<sup>14</sup> La notifica diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie. In questo senso, Cass. 13 giugno 2000, n. 8041, secondo cui *“La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, “ex lege” n. 53 del 1994, in forma “diretta” (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale”*.

<sup>15</sup> Così l'art. 4 della l. n. 53 del 1994. Il testo originario prevedeva il limite dell'iscrizione del destinatario nel medesimo albo del notificante; con la l. 25 novembre 2011 n.183 e le successive modifiche è stata eliminata tale limitazione. Cass. 4 aprile 2001, n. 4986, in *Giur. it.*, 2002, 267: *“Si può però ritenere che la norma sulla consegna diretta si presti ad essere applicata anche nei casi di difesa personale della parte (art. 86 cod. proc. civ.) e, per ulteriore estensione, anche in quello delle notificazioni indirizzate al pubblico ministero (com'è nel processo penale, in base all'art. 153.comma1. c.p.p.), visto che l'ufficio del pubblico ministero sta in giudizio senza ministero di difensore”*.

<sup>16</sup> Nelle notificazioni effettuate al difensore domiciliatario di una parte, questi è destinatario dell'atto e non si presenta come mero consegnatario (come sono invece la persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, il portiere e il vicino di casa nelle notificazioni nella residenza, nella



indipendentemente da un giudizio in corso, quando la parte, ai fini delle notificazioni relative ad un qualsiasi rapporto di diritto sostanziale, abbia eletto domicilio presso un avvocato o un procuratore legale (trovando in questo caso applicazione l'art. 141 c.p.c.).

L'atto da notificare, prima della consegna al destinatario, deve essere necessariamente vidimato e datato dal Consiglio dell'ordine nel cui albo il difensore è iscritto<sup>17</sup>.

La richiesta di preventiva vidimazione e datazione da parte del Consiglio dell'ordine, impone al difensore notificante l'adempimento di una formalità eccessivamente gravosa, certamente non giustificata dalla funzione di garanzia che dovrebbe assolvere e che si aggiunge all'obbligo, per il difensore notificante, di effettuare tali notificazioni personalmente<sup>18</sup>. Tanto ha sicuramente contribuito in maniera determinante alla generale disapplicazione di tale modalità notificatoria.

Le formalità della consegna dell'atto da notificare a mani del destinatario sono regolate sul modello delineato nel codice di rito dagli artt. 138 e 139.

L'art. 5 l. n. 53 del 1994 prevede al comma 1, innanzi tutto, che l'atto "deve essere consegnato" nelle mani proprie del destinatario, nel suo domicilio. L'obbligo in cui si sostanzia la formula "deve essere consegnato" non può che essere interpretato nel suo coordinamento con il precetto del secondo comma dello stesso art. 5 e, quindi, viene adempiuto solo in quanto possibile<sup>19</sup>. Il secondo comma ammette,

---

dimora o nel domicilio, ex art. 139 c.p.c.) di un atto di cui è destinatario la parte. Cfr. PUNZI, *La notificazione degli atti nel processo civile*, cit., 128; ID., *Notificazione*, cit., 665. Sull'interpretazione dell'art. 4 della legge n. 532 del 1994, cfr. i rilievi critici di BALENA, *Facoltà di notificazioni*, cit., 734, e di BRUNELLI, *Prime riflessioni*, cit., 653.

<sup>17</sup> Sul punto, in senso fortemente critico DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali (l. 21 gennaio 1994, n.53)*, cit., 425 ss. Secondo l'autore tale vidimazione è del tutto inutile poiché ben potrebbe l'atto la cui data è stata certificata dal Consiglio dell'ordine venire notificato in data successiva e dunque, in ipotesi, dopo la scadenza di eventuali termini perentori", mentre sarebbe "indubitabile che la data della notificazione sia quella della effettiva consegna dell'atto all'avvocato o procuratore di controparte, a nulla rilevando la datazione effettuata dal consiglio dell'ordine". Concludendo, la norma sarebbe semplicemente sintomo di sfiducia nei confronti della categoria dell'avvocato.

<sup>18</sup> In questo senso PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, cit., 202. È stato, di poi, osservato che difficilmente si potrà vedere un avvocato recarsi prima al Consiglio dell'ordine per ottenere la preventiva vidimazione e datazione dell'originale e della copia dell'atto e poi personalmente presso lo studio del difensore destinatario della notifica. V. in questo senso: MAIENZA, "L'illusione" della legge sulle notifiche a cura degli avvocati, in *Corr. giuridico*, 1994, 276.

<sup>19</sup> La legge non prospetta espressamente l'ipotesi di rifiuto di ricevere l'atto, opposto dal destinatario. Esistono due orientamenti contrapposti in merito alla applicabilità, nella fattispecie dell'art. 138, comma 2, c.p.c. il quale prevede, nel caso di rifiuto opposto all'ufficiale giudiziario, che "l'ufficiale giudiziario né da atto nella relazione e la notificazione si considera fatta a mani proprie".



infatti, esplicitamente l'ipotesi in cui la consegna non possa essere fatta personalmente al destinatario, e in questa ipotesi prevede che l'atto è consegnato nel domicilio risultante al Consiglio dell'ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

Il confronto di questo precetto speciale con la norma ordinaria dell'art. 139 c.p.c. porta, inoltre, a riconoscere che non sia ammissibile, in questa notificazione diretta e nell'ipotesi di mancanza di persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario, la consegna della copia al portiere dello stabile dov'è situato il domicilio del destinatario, e quando anche il portiere manchi, ad un vicino di casa che accetti di riceverlo.

Ciò precisato, in tutte le ipotesi in cui la consegna diretta è ammessa - e cioè sia che venga effettuata personalmente al destinatario, sia che venga effettuata a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario - la persona alla quale l'atto viene consegnato deve sottoscrivere l'originale, la copia dell'atto notificato ed anche il registro cronologico, che quindi il difensore notificante deve avere cura di recare con sé, in occasione della notifica diretta.

Inoltre, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario<sup>20</sup>. Tale specificazione deve accompagnare le tre firme apposte dal consegnatario (sull'originale e la copia dell'atto, nonché sul registro cronologico), dovendosi ritenere la formula usata dal legislatore, che impone la specificazione, "su entrambi i documenti" come riferita all'originale e alla copia dell'atto, come unico "documento" e quindi al registro cronologico, come secondo "documento" da sottoscrivere, con la specificazione delle generalità e della qualità del consegnatario.

In tale contesto normativo e giurisprudenziale, non possono sussistere incertezze nell'individuazione del momento in cui si perfeziona la notificazione, che coincide con la consegna effettiva dell'atto all'avvocato destinatario della notifica, ovvero al diverso soggetto rinvenuto presso il suo domicilio, non potendosi ovviamente attribuire alcun rilievo al momento precedente, in cui l'atto è stato vidimato e datato da parte del Consiglio dell'ordine<sup>21</sup>.

---

Sono favorevoli DITTRICH, *La notificazione di atti*, cit., 436. e BRUNELLI, *Prime riflessioni*, cit., 656; di opinione contraria, invece, PUNZI, *Le notificazioni eseguibili dagli avvocati e dai procuratori legali*, cit., 205.

<sup>20</sup> Secondo il BALENA, *Facoltà di notificazioni*, cit., 740, "nonostante la reticenza del legislatore", anche in queste notificazioni per consegna diretta, il difensore sarebbe tenuto a documentare in modo formale la propria attività, redigendo una relazione di notificazione, la cui efficacia probatoria, che sarebbe propria dell'atto pubblico, dovrebbe comunque realizzarsi con il concorso delle altre formalità previste dall'art. 4, comma 2 e dall'art. 5, n. 3.

<sup>21</sup> Così BALENA, *Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*, cit., 735 ss; DITTRICH, *La notificazione di atti ad opera di avvocati e procuratori legali (l. 21 gennaio 1994, n.53)*, cit., 425 ss.



4. Il legale della parte, munito delle anzidette autorizzazioni del Consiglio dell'ordine e procura alle liti, può procedere in via diretta alla notifica di atti anche a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.890, sempre che l'autorità giudiziaria non abbia disposto che la notifica debba eseguirsi personalmente.

In tale ipotesi trovano applicazione le medesime modalità previste per la notificazione compiuta dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, in uno agli oneri previsti a carico di quest'ultimo dalla legge n. 31 del 2008 di conversione del cd. "*decreto milleproroghe*"<sup>22</sup>.

Gli adempimenti imposti al difensore sono identici a quelli imposti all'ufficiale giudiziario, con l'unica eccezione che, mentre quest'ultimo consegna all'ufficio postale la sola copia da trasmettere al destinatario, già chiusa in busta, il difensore dovrà esibire l'originale e far vidimare la copia dall'ufficiale postale, che poi provvederà ad inserire la copia vidimata nella relativa busta.

Il difensore deve munirsi, a propria cura e spese, di speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento conformi al modello prestabilito dall'Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta. Egli, dopo aver scritto la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, presenta all'ufficio postale di spedizione l'originale e la copia dell'atto da notificare, nonché le buste e l'avviso di ricevimento debitamente compilati, con indicazioni analoghe a quelle prescritte dall'art. 3 della l. 890 del 1982 (tra cui la propria sottoscrizione, il domicilio ed il numero di registro cronologico del quale l'avvocato stesso deve essere munito).

L'impiegato postale timbra l'originale e la copia ed inserisce quest'ultima nel plico, contribuendo così ad identificare, in un certo senso, la copia effettivamente spedita al destinatario<sup>23</sup>.

Il principio secondo cui, una volta che il plico sia pervenuto al destinatario, la notificazione è efficace per il notificante già nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario si applica, secondo l'orientamento maggioritario della

---

<sup>22</sup> A garanzia dell'effettiva conoscenza da parte del destinatario dell'avvenuta notifica è previsto che, qualora l'agente postale provveda alla consegna del piego a soggetto diverso dal destinatario dell'atto da notificare, ha comunque l'obbligo di notiziare quest'ultimo dell'avvenuta notificazione del piego a persona diversa mediante l'invio di una raccomandata al soggetto destinatario. Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla notifica a mezzo posta *ex* legge 53 del 1994, con la conseguenza che, qualora nella notifica in proprio non sia stato emesso dall'agente postale il CAN, bisogna farlo presente all'ufficio postale del destinatario dell'atto ed inviare a detto Ufficio l'avviso di ricevimento perché provveda all'emissione ed annotazione del CAN sull'avviso medesimo che verrà poi restituito all'avvocato notificatore.

<sup>23</sup> Così, BALENA, *Comunicazioni, notificazioni e termini processuali*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di BALENA-BOVE, Bari, 2006, 272.





giurisprudenza, anche alla notificazione a mezzo del servizio postale eseguita dal difensore, ai sensi della l. n. 53 del 1994, dovendosi equiparare la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario con quella di spedizione del piego raccomandato<sup>24</sup>.

Già nel 2004 la Suprema Corte ha avuto modo di estendere il principio della scissione del momento perfezionativo anche alle notificazioni eseguite direttamente dagli avvocati: *"...non è di ostacolo all'applicazione di questa sentenza, la quale ha sancito il principio della scissione degli effetti della notifica, secondo che gli stessi riguardino il notificante ovvero il destinatario dell'atto, la circostanza che, nella fattispecie, la notifica, invece che dall'ufficiale giudiziario, sia stata eseguita dal procuratore...a ciò autorizzato, a mezzo del servizio postale secondo le modalità prescritte dalla legge 20 novembre 1982 n.890, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n.53"*<sup>25</sup>, cambiando, *"invero, un dato soggettivo irrilevante ai fini che qui interessano, ovvero l'autore della notificazione, ma questa resta sempre sottoposta alla richiamata normativa del 1982, cui del resto è fatto espresso rinvio, salve, naturalmente, le specifiche previsioni della predetta legge n. 53 del 1994. L'unica differenza è che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va sostituita quella di spedizione del piego raccomandato"*<sup>26</sup>.

L'orientamento è stato confermato anche dalle successive pronunce intervenute sul punto, che hanno avuto modo di affermare che *"il principio della scissione soggettiva dei relativi effetti, a seconda che debba aversi riguardo al destinatario o al richiedente, ha carattere generale, quindi trova applicazione anche qualora la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi della l. n.53 del 1994, art.1"*; e ciò condividendo le medesime argomentazioni delle precedenti pronunce del giudice di legittimità, alle quali si è ritenuto di poter aggiungere che esso è giustificato dalla considerazione che il potere di certificazione attribuito al difensore dall'art. 83 c.p.c. neppure riguarda la data dell'atto<sup>27</sup> e che una diversa regola non è desumibile dalla l. n. 53 del 1994, che neppure attribuisce detto potere al difensore. L'ufficio postale deve apporre in calce all'originale il timbro di vidimazione ed il fatto che, nel caso di notificazione eseguita direttamente dall'avvocato, è imprescindibile che l'originale dell'atto e la copia dell'atto siano previamente vidimati dal Consiglio dell'ordine rende palese che la certezza della data può conseguire soltanto dall'espletamento di formalità che, secondo l'ordinamento, sono idonei ad offrirla, non all'indicazione resa dal difensore<sup>28</sup>.

In altri termini, *"nessun indice ermeneutico autorizza ad affermare che il principio enunciato dal Giudice delle Leggi nella sentenza 26 novembre 2002, n. 477 (successivamente normativizzato con l'art. 149, comma 3, c.p.c.) non si applichi alla notificazione cui proceda tout*

---

<sup>24</sup> Così, tra le più recenti, Cass. 28 febbraio 2011, n. 4919, in *Foro it.*, 2011, 4, I, 1060; in *Arch. Locazioni*, 2011, 4, 439

<sup>25</sup> Cass. 19 gennaio 2004, n.709.

<sup>26</sup> Cass. 1 aprile 2004, n. 6402; Cass. 5 agosto 2004, n.15081; Cass. 13 settembre 2006, n.19577.

<sup>27</sup> In questo senso Cass., sez. un., 5 luglio 1994, n.6334.

<sup>28</sup> Cass. 30 luglio 2009, n.17748.



court il difensore, in forza dell'autorizzazione rilasciatagli dal consiglio dell'ordine di appartenenza, ai sensi della l. n.53 del 1994<sup>29</sup>.

In tema, va però segnalata una contrapposta giurisprudenza di merito che sostiene l'inapplicabilità del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica alla fattispecie in esame, con la conseguente determinazione del momento perfezionativo, anche per il notificante, al momento della ricezione del plico da parte del destinatario<sup>30</sup>.

L'orientamento parte dalla *ratio* alla base degli arresti della Corte costituzionale e del successivo intervento del legislatore sull'art. 149 c.p.c., individuabile nella volontà di non far ricadere sul soggetto che richiede la notificazione ritardi o inerzie a lui non imputabili, ma determinati dal solo ufficio notificatore. Trattasi – secondo tale tesi – di motivazione non applicabile nella fattispecie dell'avvocato autorizzato alla notificazione a mezzo del servizio postale, atteso che è egli stesso a recarsi presso l'ufficio postale dove spedire il plico, senza che l'atto transiti dall'ufficiale giudiziario.

In sostanza, mancando un'intera fase del procedimento notificatorio (quella svolta dall'ufficiale giudiziario, i cui tempi di espletamento possono subire ritardi difficilmente prevedibili, in funzione di variabili incontrollabili) il rischio di decadenze a causa d'inerzie o disguidi concernenti la sola spedizione e consegna del plico, diminuisce al punto da escludere la *ratio* del richiamato principio di scissione degli effetti notificatori, essenzialmente legata alla procedura notificatoria tipica avviata presso l'ufficiale giudiziario.

Altrimenti, non si spiegherebbe il motivo per il quale il testo del nuovo 149, terzo comma, c.p.c. preveda proprio, quale momento perfezionativo della notificazione, il momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, senza fare alcun cenno alla notifica per il tramite degli avvocati. Sarebbe, quindi, onere del procuratore autorizzato alla notificazione diretta a mezzo del servizio postale provvedere alla consegna del plico per la spedizione in una data ragionevolmente anteriore rispetto ai tempi ordinari di consegna del plico raccomandato o, in caso di rischio di improcedibilità dell'azione per inosservanza dei termini di notificazione, operare la stessa cosa mediante la consegna presso l'ufficiale giudiziario, in modo da trarre, all'occorrenza, prova immediata della data di consegna del plico da parte dell'interessato.

In realtà, esigenze di coerenza sistematica innanzitutto e, comunque, una interpretazione delle norme costituzionalmente orientata, fanno ritenere oltremodo plausibile che il perfezionamento della notifica effettuata in proprio dall'avvocato a mezzo del servizio postale si perfezioni, per il notificante, al momento

---

<sup>29</sup> In senso conforme anche Cass. 2 marzo 2009, n. 5024 e Cass. 13 novembre 2009, n. 24041.

<sup>30</sup> Trib. Cassino, 21 ottobre 2010, n.734, in *www.altalex.com*, ed in *Il Civilista*, 2010, 11, 90; ancora Trib. Modena, 23 febbraio 2010, n. 295; Tar Piemonte 10 aprile 2009, n.1018; Tar Piemonte, 11 agosto 2009, n.2219



dell'affidamento del plico alle poste e non con la sua ricezione da parte del destinatario, esattamente come avviene nel caso di notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario<sup>31</sup>.

5. L'art. 4 della l. 26 dicembre 2005, n.263, dilatando le facoltà previste nel tessuto originario della l. n. 53 del 1994, ha introdotto nel tessuto legislativo del 1994 il comma 3 *bis* dell'art. 3 che ha autorizzato l'avvocato notificatore a servirsi delle procedure informatiche così come disciplinate dal d.l. 23 gennaio 2002, n.10 e dal T.U. di cui al decreto del Presidente della repubblica 18 dicembre 2000, n.445.

In virtù di tale novella, l'avvocato (evitando di recarsi fisicamente presso l'ufficio postale) aveva la possibilità di trasmettere, per via telematica, il documento sottoscritto con firma digitale, completo della relata di notifica e del numero del registro cronologico in suo possesso. L'ufficio postale scaricava il file ricevuto, trasformandolo in atto cartaceo (originale e copia) che vidimava, per poi inviare la copia inserita nella busta, previamente compilata, al destinatario e rispedire al difensore, sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, completo della relata di notifica. Il difensore, oltre ad essere destinatario dell'avviso di ricevimento, avrebbe potuto ricevere conferma anche per via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto al destinatario, purché che ne avesse fatto richiesta al momento della trasmissione dell'atto<sup>32</sup>.

In sintesi, la differenza sostanziale tra le due modalità notificatorie era attinente al rapporto tra istante ed ufficiale giudiziario e cioè alla iniziale differenza nella trasmissione dell'atto da parte istante ad ufficiale giudiziario. Per il resto, si era in presenza di un tipo di notifica del tutto analogo a quello postale, atteso che l'addetto

---

<sup>31</sup> In senso conforme, Trib. Modena 28 novembre 2012, n.1817; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 18 settembre 2012, n. 958; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2011, n. 8551; Tribunale Modena, 8 luglio 2011; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 11 maggio 2011, n. 252; T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 9 marzo 2011, n. 676; Tribunale Piacenza, 8 marzo 2011, n. 200; Cass. 28 febbraio 2011, n. 4919; T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 16 febbraio 2011, n. 160; Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 10 settembre 2010, n. 4681; Tribunale di Bologna 29 luglio – 4 agosto 2010; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 16 giugno 2010, n. 1841; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 1 giugno 2010, n. 353; Consiglio di Stato n. 2055 del 13 aprile 2010; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 8 febbraio 2010, n. 1620; T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 20; Cass. 13 novembre 2009, n. 24041; T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 11 novembre 2009, n. 11068; T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393; Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; Tribunale di Modena n. 4093 del 6 maggio 2009; Cass. 13 novembre 2009, n. 24041, in *Guida al dir.* 2010, 6, 59; Cass. 30 luglio 2009, n. 17748; Cass. 5 agosto 2004, n. 15081 in *Foro it.* 2005, I, 1862; Cass. 1 aprile 2004, n. 6402; Cass. 19 gennaio 2004, n. 709; Cass. 25 settembre 2002, n. 13922.

<sup>32</sup> In tema cfr. MURRA, *Legge 21 gennaio 1994, n.53*, in *Commentario alle riforme del processo civile*, a cura di BRIGUGLIO CAPPONI, Padova, 2007, 41 ss.



all'ufficio postale, dopo aver ricevuto l'atto ed averne stampati gli esemplari occorrenti seguiva lo stesso procedimento per la sua spedizione, pur essendo previsto un maggior numero di incumbenti a suo carico, dato che egli stesso doveva eseguire delle formalità (compilazione di buste e moduli, inserimento dell'atto nella busta), altrimenti di competenza dell'avvocato, senza con ciò determinare una sostanziale modifica della struttura del procedimento notificatorio nella sua parte essenziale.

In considerazione della *ratio* costantemente richiamata a fondamento del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica tra notificante e destinatario<sup>33</sup> e, comunque, del dato positivo fornito dagli artt. 149 e 149 *bis* c.p.c., il procedimento notificatorio in esame si sarebbe dovuto intendere perfezionato, per il notificante, fin dalla ricezione dell'atto, per via telematica, da parte dell'ufficio postale tenuto ad inoltrarlo al destinatario<sup>34</sup>.

In tale chiave di lettura, infatti, sull'avvocato sarebbero gravati solo i rischi connessi alla scelta, da lui liberamente operata, del mezzo – informatico e non fisico – di trasmissione dell'atto all'ufficio<sup>35</sup>, mentre egli avrebbe beneficiato dell'anticipazione degli effetti della notifica al momento della trasmissione con successo dell'atto in via telematica all'ufficio postale, senza che dover subire le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale ritardo o negligenza dell'addetto.

Tutto quanto appena detto – frutto di mera interpretazione del dato normativo e dei vigenti principi generali, non suffragata da alcun precedente giurisprudenziale – ad oggi non trova più applicazione.

L'art. 25 della l. 12 novembre 2011, n.183 (cd. legge di stabilità del 2012) ha sostituito il comma 3 *bis* prevedendo la possibilità per l'avvocato di notificare atti giudiziali e stragiudiziali mediante l'utilizzo della posta elettronica, secondo le

---

<sup>33</sup> “E’ palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a soggetti diversi e perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”. Così Corte Cost. 26 novembre 2002, n.477, in *Foro it.*, 2003, I, 13, con nota di CAPONI, *La notificazione a mezzo posta si perfeziona per il notificante alla data di consegna all'ufficiale giudiziario: la parte non risponde delle negligenze di terzi*, in *Corr. giur.*, 2003, 23, con nota di CONTE, *Diritto di difesa ed oneri della notifica. L'incostituzionalità degli artt. 149 c.p.c. e 4 comma 3, l. n. 890 del 1982: una «rivoluzione copernicana»?*, in *Diritto e giust.*, 2002, n. 44, 21, con commento di GIACALONE, *Nuove regole per le notificazioni a mezzo del servizio postale. Diverso il momento dell'efficacia per mittente e destinatario*, in *Guida al diritto*, 2002, n. 48, 38, con nota di GENTILE, *Passa il principio di scissione degli effetti tra attori e destinatari dell'atto giuridico*, in *Studium iuris*, 2003, 685 ss., con commento di CAMPUS, *Notificazioni a mezzo posta e principio di sufficienza delle «formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante»*, in *Giur. it.*, 2003, 1549, con nota di DALMOTTO, *La Corte manipola la norma sul perfezionamento della notifica postale: vecchie alternative e nuovi problemi*.

<sup>34</sup> Cfr. BALENA, *Comunicazioni, notificazioni e termini processuali*, in *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di BALENA-BOVE, Bari, 2006, 49.

<sup>35</sup> Ci si riferisce, ad esempio, alle ipotesi di malfunzionamento degli apparati elettronici, sia trasmittente che ricevente.



modalità previste dall'art. 149 *bis* c.p.c. in quanto compatibili e sempre che l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi.

Alcune problematiche di natura applicativa della norma hanno però indotto gli avvocati a procedere nell'utilizzo di tale modalità di notifica con molta cautela, di fatto rallentando l'operatività di questa rivoluzione telematica; ciò, in particolare, a causa di diverse lacune nella regolamentazione tecnica, nelle modalità di redazione del messaggio pec, sui formati di file da allegare e sui documenti da depositare in giudizio.

Il legislatore ha così emanato la l. 24 dicembre 2012 n. 228<sup>36</sup> che ha novellato la materia delle notificazioni degli atti per posta elettronica certificata da parte degli avvocati mutando radicalmente l'intera disciplina delle notificazioni a mezzo pec, non più limitandola alla gestione del rapporto tra avvocato e ufficio postale, ma estendendola all'intero procedimento notificatorio, da svolgersi nella sua totalità sotto il controllo dell'avvocato e della sua organizzazione.

Successivamente, in data 3 aprile 2013 è stato emanato il DM n. 48, denominato “*Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati*”, pubblicato nella G.U. n. 107 del 9 maggio 2013, recante le preannunciate modifiche all'art. 18 delle regole tecniche del decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.44<sup>37</sup>.

5.1. L'avvocato che intende procedere alla notifica tramite pec, oltre a dover essere in possesso della necessaria autorizzazione da parte del Consiglio dell'ordine di

---

<sup>36</sup> La l. 24 dicembre 2012, n.228, con l'art. 1 comma 19 ha apportato modifiche al d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 modificando l'art. 16 e introducendo gli artt. 16 *bis*, *ter* e *quater*

<sup>37</sup> Essendo la pubblicazione avvenuta sulla G.U. serie generale n.107 del 9.5.2013, in virtù di quanto previsto dall'art. 16 *quater* del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (secondo cui le modifiche alla l. 53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati previste dal medesimo articolo, acquistano efficacia decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto che provvede all'adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova normativa) le nuove norme sulla facoltà per gli avvocati di procedere alle notificazioni in proprio a mezzo pec sono efficaci dal 24 maggio 2013. La disposizione dell'art. 16 *ter* d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 ha creato addirittura dubbi sulla concreta possibilità dell'utilizzo della facoltà di procedere alla notifica a mezzo pec prima del sino al 15 dicembre 2013. Sulla nullità della notifica cfr. Tribunale Padova, in [www.avvocatitriestino.it](http://www.avvocatitriestino.it). Di contro c'è chi sostiene l'immediata operatività della facoltà in quanto pare irrazionale non ritenere “pubblici elenchi” quelli delle P.A., il registro delle imprese, gli albi degli Ordini, dai quali possono essere tratti gli indirizzi pec. Così come dal Reginde, nel quale sono riversati periodicamente, per quanto qui di interesse, gli indirizzi pec degli avvocati. Peraltro con decreto del ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013) è stato creato l'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dal quale dal 15 dicembre 2013 sarà possibile la consultazione di tali indirizzi PEC, come del resto già avviene per il citato Reginde.



appartenenza<sup>38</sup>, è tenuto ad essere titolare di una casella pec risultante da pubblici elenchi<sup>39</sup> comunicata al proprio ordine e del kit di “firma digitale”<sup>40</sup>.

La notificazione avviene “mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”<sup>41</sup>, da inviare al destinatario della notifica, purché il nominativo e l’indirizzo di quest’ultimo siano inseriti in pubblici elenchi<sup>42</sup>.

Le modalità pratiche di esecuzione sono, dunque, le seguenti: creare un nuovo messaggio pec nel programma di posta elettronica adeguatamente configurato per l'utilizzazione dell'account pec (possono essere utilizzati sia i programmi client residenti; compilare il campo destinatario con l'indirizzo pec relativo, tratto da pubblici elenchi; compilare l'oggetto del messaggio con la dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”; allegare al messaggio l'atto da notificare come precedentemente predisposto, l'eventuale procura e la relazione di notificazione.

La legge consente di notificare due tipologie di oggetti informatici: i documenti informatici e le copie informatiche di atti formati su supporto analogico<sup>43</sup>.

---

<sup>38</sup> Come detto, non si ritiene necessaria, per l’avvocato, una speciale autorizzazione da parte del Consiglio dell’ordine per effettuare le notificazioni a mezzo pec, essendo sufficiente quella già ottenuta per le notificazioni a mezzo del servizio postale ed a mani;

<sup>39</sup> Si tratta, in buona sostanza, dell’indirizzo comunicato all’Ordine ai sensi dell’art. 16, comma 7, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2

<sup>40</sup> Cass. 10 marzo 2011, n.5473: “La notificazione dell’atto introduttivo del giudizio compiuta personalmente dall’avvocato, in caso di violazione di uno qualsivoglia dei presupposti stabiliti dalla l. 21 gennaio 1994 n. 53, è nulla e non inesistente, ma la nullità — non riguardando un vizio formale, bensì la sussistenza stessa della facoltà dell’avvocato di eseguire la notificazione in proprio — può essere sanata soltanto dalla tempestiva costituzione dell’intimato, essendo a tal fine irrilevante l’avvenuta consegna dell’atto”.

<sup>41</sup> Art. 3 *bis* l. n.21 gennaio 1994, n.53

<sup>42</sup> Ne consegue l’impossibilità di notificare in proprio, a mezzo pec, nei confronti di chi non ha l’obbligo legale di dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico. Tra le tante cfr. Trib. Rovereto, 30 novembre 2012, in *Foro it.* 2013, 6, I, 2056: “Non è valida la notifica del decreto ingiuntivo effettuata, a mezzo posta elettronica certificata, dal difensore del creditore ricorrente, abilitato alle notifiche «in proprio» ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, nei confronti del debitore ingiunto, in quanto l’art. 3, comma 3 bis, predetta legge (come introdotto dalla l. 12 novembre 2011 n. 183 ed oggi soppresso) non autorizza gli avvocati alle notifiche via Pec di atti rivolti a destinatari «privati», non rappresentati e domiciliati presso un difensore, non essendo disciplinata neppure dalla normativa regolamentare del c.d. «processo telematico» la sostituzione dell’avvocato in una attività propria dell’ufficiale giudiziario”.

Il comma 4 *bis* dell’articolo 8 della l. 53 del 1994 dispone che l’avvocato che voglia notificare telematicamente a mezzo pec non ha più l’obbligo di osservare quanto indicato nei precedenti punti 1, 2, 3 e 4 del citato articolo venendo meno la necessità di munirsi del registro cronologico e di annotare le notificazioni eseguite.

<sup>43</sup> Cfr. l’art. 21 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82, conosciuto come Codice Amministrazione Digitale.



Per documenti informatici s'intendono gli atti generati direttamente dall'avvocato in forma elettronica in uno dei formati consentiti dall'art. 13 delle specifiche tecniche previste dall'art. 34 del d.m. n.44 del 2011 (ad esempio attraverso un programma di elaborazione testi o altri programmi idonei), che debbono essere sottoscritti digitalmente con le apposite utility rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB)<sup>44</sup>.

Le copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico<sup>45</sup> sono, invece, delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. In tal caso, il difensore compie l'asseverazione prevista dall'art. 22, comma 2, Cad, avendo cura di inserire la dichiarazione di conformità all'originale (cartaceo) nella relazione di notificazione, così come previsto dall'art. 3 *bis* comma 5 della legge n. 53 del 1994.

Al messaggio pec il difensore deve allegare, oltre all'atto da notificare, altri due documenti: la procura alle liti e la relazione di notifica.

La procura alle liti (ovviamente acclusa solo per gli atti che richiedono la sua apposizione) deve essere predisposta come documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente "autenticata" tramite apposizione della firma digitale da parte dell'avvocato.

L'art. 18 del d. m. n. 44 del 2011, così come modificato dal d.m. 3 aprile 2013 n.48 prevede, al comma 5, che la procura alle liti si considera come apposta "in calce" all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l'atto è notificato. Tale disposizione si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine<sup>46</sup>.

La relata di notificazione consiste in un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare a mente dell'art. 21 Cad con le medesime modalità previste per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.

Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dal quinto comma dell'art. 3 *bis*, comma 5, della l. n. 53 del 1994.

---

<sup>44</sup> Di norma, il tipo di file maggiormente fruibile è quello in formato ".pdf". Nell'ipotesi in cui l'atto notificato debba essere depositato telematicamente successivamente alla notificazione (ad esempio per procedere all'iscrizione a ruolo del giudizio) l'unico formato utilizzabile è proprio il formato ".pdf", privo di elementi attivi ed ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, in quanto a mente dell'art. 12 delle specifiche tecniche, tale formato è l'unico valido per gli atti processuali in forma di documento informatico.

<sup>45</sup> Così l'art. 22 Cad.

<sup>46</sup> Tanto significa che l'avvocato può, ad esempio, notificare ad un soggetto il cui indirizzo pec risulti da pubblici elenchi l'atto di citazione avendo cura di allegare al messaggio da inviare ai fini della notifica sia l'atto di citazione che la procura alle liti rilasciata dal cliente.



Nella relata devono, cioè, essere inseriti il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto l'avvocato che procede alla notifica; il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti e del destinatario; l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato, con l'indicazione dell'elenco da cui è stato estratto; l'attestazione di conformità (eventuale) agli originali cartacei delle copie allegata alla pec, a norma dell'art. 22, comma 2, Cad<sup>47</sup>.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo (art. 3 *bis* comma 6 della l. 53 del 1994). Una volta ultimata e prima di essere allegata alla pec, la relata di notificazione, deve essere "firmata" dal difensore con firma digitale.

6. Il perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei termini processuali coincide, per il soggetto notificante, con il momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 (corrispondente, nell'ambito di una ordinaria notificazione a mezzo posta, al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale).

Per il destinatario, invece, la notifica via pec può dirsi perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68. La ricezione coincide, dunque, con la conferma inviata dal gestore pec del destinatario, indipendentemente dalla data in cui la pec viene poi letta dal destinatario.

A tal proposito, l'art. 18 del d.l. 21 febbraio 2011, n.44, così come modificato dal d.m. 3 aprile 2013 n.48, precisa che la ricevuta di avvenuta consegna è quella "completa" di cui all'art. 6 comma 4 del medesimo d.p.r.; e cioè quella completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato e di tutti i file ad esso allegati.

---

<sup>47</sup> Sebbene la norma non lo chiarisca, tale attestazione dovrà riguardare certamente l'atto processuale, ma anche l'eventuale procura cartacea alle liti. L'attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine dei documenti formati su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 Cad, serve a garantire alla copia informatica la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte e richiede la sussistenza di alcune condizioni: che la conformità sia attestata da un notaio o altro pubblico ufficiale; che a tale dichiarazione sia allegata al documento informatico cui si riferisce; che sia asseverata secondo le regole tecniche di cui all'art. 71 Cad. Se i primi due requisiti erano rispettati già dalla previgente disciplina (ed oggi lo sono ancora ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 3 *bis* della l. n. 53 del 1994) il requisito dell'asseverazione, a causa della mancata emanazione delle regole tecniche ivi richiamate, è stato uno degli intoppi principali alla diffusione dell'istituto. La norma tecnica in vigore oggi, invece, supera l'empasse sostituendosi – seppur limitatamente alle notifiche telematiche – alle regole mancanti previste dall'art. 71 Cad, precisando che l'asseverazione prevista dall'art. 22 si può compiere "*inserendo la dichiarazione di conformità nella relazione di notificazione*".





In particolare, la ricevuta di consegna prova il perfezionamento della notificazione in capo al destinatario e, contenendo anche copia del messaggio inviato, ivi compresi gli allegati, è in grado di provare non solo il momento del perfezionamento, ma anche l'oggetto della notificazione ed il suo contenuto.

La prova della regolarità della notificazione, tenuto conto dei sistemi elettronici utilizzati per la stessa, è costituita dai file informatici del messaggio inviato, della ricevuta di accettazione e della ricevuta di avvenuta consegna.

A tal punto, diventa fondamentale l'attività di controllo da parte del giudice sulla avvenuta ricezione dell'atto e, quindi, sulla effettiva regolarità del procedimento di notificazione posto in essere.

Norma chiave, in tal senso, è l'art. 9 della legge n. 53 del 1994, il quale testualmente prevede che *“qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'art. 3 bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*.

La norma prevede (per la verità, in via del tutto ipotetica e senza dettare alcuna precisa prescrizione sul punto) la possibilità di procedere, in primo luogo, al deposito dell'atto notificato per via esclusivamente telematica<sup>48</sup>.

In presenza di un cd. “fascicolo telematico”, la prova dell'avvenuta notifica (tramite deposito negli atti di causa) è costituita dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio pec; solo dall'esame di tali documenti informatici è possibile ricevere conferma che la controparte abbia regolarmente ricevuto l'atto notificato.

In assenza di espressa normativa tecnica sul punto, è facile ipotizzare che l'atto notificato, unitamente agli allegati informatici previsti dall'art. 9, comma I *bis*, debba essere inserito nella busta informatica, in modo da mettere il Giudice in grado di effettuare i controlli direttamente, in forma telematica dal proprio computer, aprendo la predetta busta informatica. Il magistrato può così verificare, in via immediata, la correttezza del procedimento di notificazione ed in particolare, esaminando le ricevute di accettazione e avvenuta consegna, verifica l'effettiva allegazione dell'atto oggetto di notifica al messaggio pec<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Tale possibilità non risulta, allo stato, praticabile per il caso di atti introduttivi del giudizio (si pensi ad esempio all'atto di citazione), non essendovi adeguate norme tecniche che disciplinano tale fase introduttiva del processo telematico, mentre può essere ipotizzata in caso di memorie che debbano essere notificate in corso di causa, atteso che il deposito di queste ultime può certamente essere effettuato per via telematica, quantomeno nei Tribunali a ciò espressamente abilitati.

<sup>49</sup> In realtà, all'assenza di ogni regola tecnica sul punto deve aggiungersi che la legislazione vigente potrebbe essere fuorviante o addirittura ostativa all'espletamento di un'attività di controllo diretto del documento informatico da parte del Giudice; l'art. 12 del d.m. 44 del 2011 non consente il



Il Giudice riceverà, dunque, su supporto analogico tutta la suddetta documentazione e sulla stessa potrà effettuare i dovuti controlli, che verosimilmente si appunteranno in primo luogo sulla ricevuta di avvenuta consegna.

Nell'ipotesi in cui, invece, non esiste alcun fascicolo telematico e ci si trova dinanzi ad un processo gestito in forma cartacea, la legge disciplina compiutamente le modalità di deposito della prova della circostanza che la notifica sia stata legittimamente eseguita.

L'avvocato deve estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, compresi tutti i relativi allegati (ovvero l'atto notificato, la relata di notifica e la procura, se già rilasciata) e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna dello stesso; di tutti tali documenti dovrà attestare la conformità all'originale ai sensi dell'art. 23, comma 1, Cad<sup>50</sup>.

Come innanzi accennato, sulle caratteristiche della ricevuta di avvenuta consegna è intervenuto il d.m. 3 aprile 2013, n. 48<sup>51</sup>, prevedendo che *“la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 3 bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 è quella completa, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”*.

Il legislatore del 2013 ha, in tal modo, inteso raccogliere quell'orientamento giurisprudenziale che non considerava valida, ai fini della prova della regolarità della notifica, la cosiddetta “ricevuta breve” di avvenuta consegna, prevista dalla vecchia formulazione dell'art. 18 d.m. 44 del 2011, ritenendo che solo attraverso l'esame della ricevuta di accettazione e, soprattutto, della ricevuta di avvenuta consegna completa, il giudice avesse la possibilità di verificare il corretto recapito dell'atto al destinatario e, soprattutto, se il messaggio di pec inviato, contenesse effettivamente l'atto giudiziario da notificare.

Ed invero, prima dell'intervento legislativo il Tar Campania, partendo da un'attenta ricostruzione del complesso quadro normativo di riferimento, aveva ritenuto utilizzabile anche nel processo amministrativo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo pec, subordinandola però al rispetto delle condizioni previste dalla legge ed, in particolare, alla produzione in giudizio da parte del difensore notificante di tutta una serie di atti, dati informazioni, certificazioni, al

---

deposito di documenti che contengano elementi attivi e che invece potrebbe essere considerato “elemento attivo” il messaggio di posta elettronica certificata ispezionabile direttamente dal Magistrato.

<sup>50</sup> Tale norma prevede, infatti, che *le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritte con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato*. Nel caso di specie l'avvocato possiede invero tutti i poteri per compiere le attestazioni richieste dalla legge, dal momento che egli, ai sensi dell'art. 6 l. n. 53 del 94, è considerato *pubblico ufficiale ad ogni effetto* anche ai fini dell'attestazione di cui al successivo art. 9 della predetta legge.

<sup>51</sup> La norma ha introdotto il nuovo art. 18 nel d.m. 44 del 2011.



fine di comprovare che effettivamente la notifica dell'atto fosse andata a buon fine e che l'atto notificato con la pec fosse conforme a quello depositato in formato cartaceo: *“la ricevuta cd. breve di avvenuta consegna non restituisce l'intero allegato (cioè l'intero atto con la firma digitale) ma solo un estratto codificato, la cui verifica richiede peculiari competenze tecniche e non consente al giudice di associare immediatamente la pec all'atto notificato. Si rileva infatti che l'art. 23 del codice di amministrazione digitale, nel delineare il concetto di copia cartacea di documento informatico firmato digitalmente, evidenzia come occorra una conformità all'originale informatico “in tutte le sue componenti”<sup>52</sup>.*

Data la particolarità delle modalità di consegna dell'atto da notificarsi, sembra opportuno che il giudice, oltre alle procedure di controllo che discendono direttamente dalla normativa specifica, provveda anche ad ulteriori verifiche e controlli sull'atto notificato a mezzo pec.

*In primis* occorre una verifica della regolarità della sottoscrizione, con firma digitale, dell'atto da notificare e della relativa relata di notifica.

L'art. 24, terzo comma, Cad prevede che *“per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso”*.

Solo una verifica sulla validità del certificato di firma consentirà dunque di considerare l'atto validamente sottoscritto e di evitare che l'atto sia dichiarato inesistente. Inoltre, e ciò anche a tutela dell'avvocato notificante, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 62 d.p.c.m. 22 febbraio 2013 (recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali), *“le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato”*.

Una ricognizione sulla validità della sottoscrizione al momento della notificazione servirebbe, quindi, a *“cristallizzare e convalidare”* per sempre l'atto, evitando l'insorgere di successivi contenziosi ove, per esempio, l'avvocato lasciasse scadere il proprio certificato di firma digitale<sup>53</sup>. La verifica in questione appare, tra l'altro, facilmente esperibile, atteso che il suindicato procedimento di notifica contiene in sé plurimi elementi per associare alla sottoscrizione un riferimento temporale opponibile ai terzi; si pensi, ad esempio, alle ricevute di accettazione o di consegna della pec.

---

<sup>52</sup> Cfr. Tar Salerno 3 aprile 2013, n. 1756 in [www.altalex.com](http://www.altalex.com)

<sup>53</sup> Così VITRANI, *Notifiche telematiche ex lege n. 53 del 1994. I controlli da parte del giudice*, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)



Si rileva, dunque, l'opportunità per l'avvocato notificante di produrre anche la documentazione attestante la validità del certificato di firma digitale utilizzato per la sottoscrizione dell'atto notificato<sup>54</sup>.

Ulteriore questione sorta in tema di notificazione della copia informatica per immagine è quella relativa alla necessità di dover sottoscrivere, o meno, l'atto da notificare.

L'art. 18, comma quarto, del d.m. 44 del 2011 prevede che l'avvocato che estrae copia informatica per immagine dell'atto formato su supporto analogico, compie l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del Cad, inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notificazione, a norma dell'articolo 3 *bis*, comma 5, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Dalla lettura di tale norma parrebbe, dunque, che solo l'attestazione di conformità – e non anche l'atto di cui viene acquisita la copia per immagine – deve essere sottoscritta digitalmente. Di contro, va però osservato che il primo comma della medesima norma dispone che l'avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34<sup>55</sup>.

Queste appena accennate sono solo alcune delle questioni nascenti dalla nuova disciplina delle notifiche telematiche da parte degli avvocati che, in ogni caso, potranno trovare adeguata risposta solo a seguito di un congruo periodo di applicazione nella pratica giudiziale. Tanto con il generale auspicio che tale novellata disciplina serva come trampolino di lancio per una modalità di notificazione che, se utilizzata frequentemente e finalmente in grado di fornire le giuste garanzie ai

---

<sup>54</sup> L'adempimento è, oltretutto, assai semplice, in quanto tutti i certificatori che rilasciano i certificati di firma sono obbligati a fornire un sistema che consenta di effettuare la verifica delle firme elettroniche qualificate o delle forme digitali (art. 14 d.p.c.m. 22 febbraio '13); poiché detti sistemi sono già disponibili sotto forma di software scaricabili gratuitamente, sarà sufficiente sottoporre il certificato di firma ad apposita verifica (ovviamente nella stessa data in cui viene effettuata la notifica), stampare il risultato di tale esame ed esibirlo successivamente al Giudice che potrà così apprezzare la validità, o meno, della sottoscrizione.

<sup>55</sup> Le suddette specifiche tecniche, che sono state dettate con l'art. 12 del provvedimento del 18 luglio 2011 del Ministero della Giustizia, contemplano invero la sola ipotesi in cui l'atto del processo sia costituito da un documento informatico (e dunque un atto del processo che è nativo digitale ed è stato formato in prima persona dall'avvocato), non da una copia per immagine, e prevedono che lo stesso debba essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna; pertanto il file deve avere la denominazione “.pdf.p7m”. Si pone, pertanto, il dubbio se il richiamo alle predette regole tecniche comporti l'obbligo di sottoscrivere la copia per immagine oggetto di notifica.



rispettivi diritti delle parti in causa, può divenire elemento fondamentale per la realizzazione di un processo più celere ed orientato a quei canoni di “giustizia” delineati dall’art. 111 Cost..